

B. APPLICAZIONE RETROATTIVA

- (5) Le importazioni nell'Unione effettuate dalla società Jiaxing sono state soggette a un'aliquota del dazio del 36,1 % dal 13 dicembre 2019, data in cui è entrato in vigore il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131 della Commissione, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 della Commissione. Come spiegato nei considerando (3) e (4), tali importazioni sarebbero state soggette a un'aliquota del dazio del 17,9 % se la Jiaxing fosse stata posta nelle condizioni di esercitare efficacemente i propri diritti. Si considera quindi opportuno applicare alla società Liling Jiaxing Ceramic Industrial Co., Ltd. il codice aggiuntivo TARIC B632, soggetto a un'aliquota del dazio del 17,9 %, con effetto retroattivo a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131.
- (6) Ne consegue che l'importo dei dazi definitivi versato a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 della Commissione, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131 della Commissione, per le importazioni della società Jiaxing in eccesso rispetto all'aliquota del dazio del 17,9 % sarà oggetto di rimborso o sgravio.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131, la seguente società è reinserita nell'elenco dei produttori esportatori cinesi che hanno collaborato non inclusi nel campione:

Società	Codice aggiuntivo TARIC
«Liling Jiaxing Ceramic Industrial Co., Ltd.	B632».

Articolo 2

L'importo dei dazi definitivi versato a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 in eccesso rispetto al dazio antidumping definitivo stabilito all'articolo 1 è oggetto di rimborso o sgravio.

Le domande di rimborso e di sgravio sono presentate alle autorità doganali nazionali in conformità alla legislazione doganale applicabile, entro un termine stabilito all'articolo 121 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾.

Quando un importo deve essere rimborsato, il tasso di interesse da corrispondere dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica retroattivamente a decorrere dal 13 dicembre 2019.

⁽⁶⁾ GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

